

- compiere ogni altra attività sociale connessa con gli obiettivi di miglioramento e potenziamento della qualità ambientale e di sviluppo nel campo della solidarietà, inclusione e coesione sociale.
L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assembleare assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

Capo II

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. I Vice-Presidenti;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Tesoriere,

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e conferite ed accettate a titolo gratuito.

In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art.7 - Assemblea: convocazione.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Presidente, o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata inviata a ciascun Associato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviato cinque giorni prima. L'avviso di convocazione potrà inoltre essere esposto nella bacheca dell'Associazione almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Art. 8 - Assemblea: diritto di partecipazione.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9 - Assemblea: costituzione

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita a termini di legge.

Art. 10 - Assemblea: presidenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

Art. 11 — Assemblea: attribuzioni.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere, approvare e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati;

in sede straordinaria

- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Assemblea: approvazione delibere.

L'Assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Peraltro, per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea può inoltre scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 13 — Eleggibilità ed incompatibilità.

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati che siano, altresì, in regola con il versamento delle quote sociali.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 14 — Consiglio Direttivo: composizione. (paragrafo da rivedere)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da 5 a 9.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ove necessario.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque causa di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso viene sostituito dai primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla assemblea successiva.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di dimissioni dei membri designati da enti terzi, il Consiglio trasmette richiesta di sostituzione agli Enti interessati. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio si dimetta, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il/i Vice Presidente/i, il Tesoriere e il Segretario nel corso della prima riunione.

Art. 15 — Consiglio Direttivo: attribuzioni.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

- c) amministrare il patrimonio sociale, gestire l'Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati, la loro sospensione e/o radiazione;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- h) determinare l'ammontare della quota associativa;
- i) stabilire la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- l) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- m) favorire il buon funzionamento dell'Associazione e promuovere ogni iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali.
- n) disporre l'assunzione di eventuale personale dipendente, nonché l'affidamento di incarichi professionali, determinandone le funzioni e i relativi compensi
- o) concedere l'utilizzo del logo "Made in Lambrate", secondo le modalità definite in apposito specifico Regolamento che sarà prima approvato e poi messo a disposizione dei Soci dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, gli eventuali Vice-Presidenti e il tesoriere.

Art. 16 — Il Consiglio Direttivo: riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno tre giorni prima.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da più di due membri, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 17 – Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione. Possono essere eletti uno o più Vice Presidenti.

Art. 18 — Il Presidente: compiti.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Al Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente provvede in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 19 — Il Tesoriere

Il consiglio Direttivo nomina un tesoriere, con il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale in conformità alle prescrizioni di legge;
- b. illustrare il bilancio annuale all'Assemblea dei Soci;
- c. assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Al Tesoriere sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente e dei Vice-Presidenti, i poteri di legale rappresentanza del Presidente stesso.

In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Tesoriere che del Presidente e dei Vice-Presidenti, i loro poteri sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

Art. 20 — Il Revisore Legale dei Conti e/o Collegio dei Revisori

L'Assemblea, su proposta del consiglio direttivo può procedere alla nomina del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, qualora costituito, è composto da uno a tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dai Soci contestualmente al bilancio e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Una copia della suddetta relazione e del bilancio viene fornita al Comitato Consultivo.

I componenti del Collegio dei Revisori intervengono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio; possono altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Ai revisori in carica deve essere riconosciuto, all'atto della nomina, un emolumento annuo.

Art. 21 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, qualora istituito, ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi; tali controversie saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri eletti dall'assemblea, che resterà in carica due anni.

Art. 22 — Requisiti di Onorabilità ed Indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità di agire ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal presente Statuto. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

L'eligibilità del socio a diventare membro sarà valutata su queste basi dal Consiglio direttivo e motivata all'Assemblea che potrà accettarla (a maggioranza qualificata di 3/4) o meno.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. non svolgere attività volte a limitare il progresso del diritto di accesso all'informazione o la libertà di informazione.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'Associazione stessa

Art. 23 — Gli Associati.

L'Associazione è costituita da associati, che hanno i diritti e i doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti.

Possono assumere la qualifica di associati tutte le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che condividono la filosofia del progetto "Made in Lambrate" e che condividono i principi del presente Statuto.

Essi si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.
- b) Soci Ordinari: sono coloro i quali, previa domanda da essi inviata e presentazione di appartenenti all'Associazione, saranno ammessi e verseranno le quote in seguito determinate.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente e attivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 24 — Ammissione all'associazione.

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, siano persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, ne condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione e ne sostengono le ragioni / attività, partecipando attivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

L'ammissione degli associati, ad eccezione degli Associati Fondatori ed Onorari, è altresì subordinata alle seguenti condizioni:

1. presentazione della domanda alla segreteria dell'Associazione;
2. pagamento delle quote sociali;
3. accettazione senza riserve del presente statuto;

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo l'espletamento di adeguato controllo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 25 — Diritti e doveri degli Associati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, che a seguito di invito scritto, non provvedono nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 26 — Cessazione di appartenenza all'Associazione.

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli, per gravi motivi o gravi infrazioni, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati; il provvedimento di radiazione sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato;
- c) per morosità nel pagamento delle quote.

L'associato, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale, non potendo richiedere neanche parzialmente la restituzione di somme versate a qualunque titolo.

Capo III

Art. 27 — Patrimonio e Strumenti finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto

Art. 28 —Esercizio Sociale.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione

Capo V

Art. 29 — Provvedimenti disciplinari dell'associazione.

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati sono:

- l'ammonizione;
- la sospensione a termine fino ad un massimo di un anno;
- la radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'inculpato.

Art. 30- Clausola Compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i liquidatori.

e tra ciascuno dei membri di tali organi e l'Associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo (compresi il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere), i revisori e gli eventuali liquidatori, accettando i suddetti incarichi dovranno sottoscrivere per adesione una copia dello statuto dell'Associazione, dichiarando esplicitamente di accettare integralmente il contenuto di tale atto, compresa la clausola compromissoria.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 31 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

oppure:

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono

- a) in prima convocazione, la presenza di almeno tre/quarti (il 75%) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, come sostituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, neppure in forma indiretta.

Capo VI

Art. 32 — Disposizioni finali.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile, delle leggi speciali di riferimento, tra cui la legge 383/2000 e quelle previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto compatibili.

